



Sentenza n.

83/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA TOSCANA

composta dai seguenti Magistrati

Angelo Bax Presidente

Elena Papa Consigliere

Annalaura Leoni Primo referendario relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. 62903 del registro di segreteria riguardante il conto dell'agente contabile dott.ssa Samuela Pera del comune di Borgo a Mozzano, incaricato, per l'esercizio finanziario 2015, della riscossione del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (c.d. TEFA) per la provincia di Lucca, esaminati gli atti e i documenti del giudizio;

uditi, all'udienza pubblica del 10 aprile 2025, la relatrice, primo Ref. Annalaura Leoni, ed il P.M., nella persona del sost. proc. gen. Massimo Lupi,

ritenuto in

FATTO

1. Il presente giudizio trae origine dalla relazione di irregolarità, n. 420/2022, relativa al conto giudiziale n. 123740, depositato a seguito di giudizio per resa di conto (n. 62404) ed avente ad oggetto la

riscossione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (c.d. TEFA), reso per l'anno 2015 dall'agente contabile, dott.ssa Samuela Pera, per il comune di Borgo a Mozzano, alla provincia di Lucca e da quest'ultima parificato in data 27 ottobre 2021.

1.1. Ivi, invero, era stata esclusa la possibilità di scaricare l'agente contabile, non risultando verificabile, anche a causa di carenze documentali, la corretta determinazione dell'importo dovuto alla Provincia, il cui riversamento appariva dubbio – in quanto affermato dal Comune ma negato dalla Provincia –, oltre che di importo non coincidente con quanto attestato nel conto depositato e, comunque, disposto con ritardo, con conseguente possibilità di addebitare all'agente contabile gli eventuali interessi legali maturati.

2. All'esito dell'udienza del 13.04.2023, con ordinanza n. 32/2023, la Sezione, ravvisata la necessità di proseguire l'istruttoria con l'esame della documentazione trasmessa dal comune di Borgo a Mozzano in prossimità dell'udienza di discussione, ha disposto la restituzione degli atti al magistrato designato come relatore, ex art. 149, co. 1, c.g.c..

3. Con seconda relazione di irregolarità, n. 1/2025, presa in esame l'ulteriore documentazione trasmessa dal Comune in data 23 marzo 2023 e, a seguito di ulteriore richiesta istruttoria, in data 30 ottobre 2024, il Magistrato istruttore ha deferito il conto all'esame della Sezione, chiedendo al Collegio di dichiarare l'irregolarità della gestione contabile senza addebiti a carico dell'agente.

Il Magistrato istruttore ha rilevato che (i) il Comune, ai sensi dell'art. 19,

co. 5, del d.lgs. n. 504/1992, per l'esercizio 2015, ha proceduto in proprio alla riscossione del tributo provinciale TEFA, in modo analogo e contestuale a quello della TARSU/TARI, e poi ha provveduto a rendere il conto alla provincia di Lucca per la sola quota relativa al TEFA; (ii) tale conto, tuttavia, non è risultato in pareggio poiché, a fronte di incassi per 53.842,34 €, non ha esposto alcun versamento in favore della Provincia; (iii) nel corso dell'istruttoria è, invero, emerso che i versamenti a quest'ultima delle somme incassate nel corso del 2015 sono stati effettuati tardivamente, in data 16.10.2017 e 27.12.2018, per un importo complessivo di 54.460,00 €.

Ritenuto corretto il calcolo del TEFA effettuato dal Comune, ha, pertanto, rappresentato che i versamenti operati a favore della provincia di Lucca, considerata anche la commissione (pari allo 0,3%, per 161,53 €) spettante al Comune, risultano superiori di 779,26 €, alla somma effettivamente dovuta (53.680,74 €); ha, quindi, conclusivamente considerato precluso il discarico dell'agente contabile, non risultando rispettata la scadenza regolamentare per il riversamento del TEFA alla Provincia, pur dovendosi escludere addebiti a carico dello stesso, risultando gli interessi dovuti per il ritardato versamento, pari per l'anno 2015 a 198,25 € (come rilevato nella relazione di irregolarità n. 420/2022), più che compensati dal maggiore TEFA riversato rispetto al dovuto (779,26 €).

4. All'odierna udienza, non comparso l'agente contabile, né rappresentati gli Enti interessati, il PM, premessa l'adesione alla prospettazione del Magistrato istruttore, ha chiesto di dichiarare

l'irregolarità del conto, nonché, richiamati gli oneri sostenuti dal Comune a titolo d'interesse, in ragione del tardivo riversamento, ha chiesto al Collegio, previ chiarimenti circa l'individuazione dell'agente contabile, data la struttura trilaterale del tributo, di valutare la sussistenza di profili di responsabilità a tale titolo.

All'esito della discussione, la causa veniva trattenuta in decisione.

Considerato in

DIRITTO

1. Come chiaramente ricostruito dal Magistrato istruttore nella propria relazione, la disciplina del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente si rinviene nell'art. 19 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504; tale tributo, commisurato alla superficie degli immobili assoggettata dai comuni alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, è dovuto dagli stessi soggetti che, sulla base delle disposizioni vigenti, sono tenuti al pagamento della predetta tassa, ed è determinato, con delibera della giunta provinciale, da adottare entro il mese di ottobre di ciascun anno per l'anno successivo, in misura non inferiore all'1%, né superiore al 5% delle tariffe per unità di superficie stabilite ai fini della tassa comunale. Nella fattispecie, per l'esercizio 2015, la provincia di Lucca risulta aver definito tale misura nel 4% con deliberazione del Consiglio provinciale n. 86 del 15.09.2015, di conferma dell'aliquota fissata per il 2014.

In particolare, ai sensi del comma 5 del richiamato art. 19, *“[l]l tributo è liquidato e iscritto a ruolo dai comuni contestualmente alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e con l'osservanza delle relative*

norme per l'accertamento, il contenzioso, la riscossione e le sanzioni.

[...] Al comune spetta una commissione, posta a carico della provincia impositrice, nella misura dello 0,30 per cento delle somme riscosse, senza importi minimi e massimi”.

Il Comune, pertanto, è chiamato ad iscrivere a ruolo il tributo unitamente alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) – e, in ragione dei successivi interventi normativi, per quanto d’interesse nella fattispecie, alla TARI (come confermato dall’art. 1, co. 666, l. n. 147/2013) – liquidando, quindi, alla Provincia la quota di spettanza, previa deduzione di una commissione, pari allo 0,30% delle riscossioni.

Ne deriva che l’art. 19, co. 5, citato, rende l’Ente comunale che provveda in via diretta alla riscossione del TEFA, analogamente e contestualmente alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, agente contabile della Provincia, che è titolare del tributo.

2. Nella fattispecie in esame il comune di Borgo a Mozzano, avendo proceduto in via diretta alla riscossione del tributo, ha, pertanto, provveduto a rendere il conto, che risulta sottoscritto dalla funzionaria dott.ssa Pera, Responsabile dei servizi finanziari comunali all’epoca dei fatti, in quanto alla stessa, con d.G.C. n. 4 del 16.01.2015, in atti, sono state conferite le funzioni ed i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa a I.C.I., T.O.S.A.P., T.A.R.S.U., T.A.R.E.S., IMU e I.U.C., cui deve, pertanto, per le ragioni esposte, aggiungersi anche l’esercizio delle competenze comunali relative al TEFA.

2.1. Il conto in epigrafe non espone, come rilevato in istruttoria, risultati in pareggio, riportando incassi per 53.842,34 € e nessun riversamento.

D'altro canto, come illustrato dal Magistrato istruttore nella relazione n. 1/2025, i chiarimenti e le integrazioni documentali fornite hanno consentito di appurare che nel corso dell'esercizio 2015 l'Ente ha correttamente determinato tale importo, previa decurtazione dalla base di calcolo delle somme non effettivamente riscosse – in quanto riferite ad agevolazioni e a riduzioni nei confronti degli aventi diritto – e di quelle non afferenti ai tributi in esame, scorporando dal riscosso complessivo a titolo di TARSU/TEFA, pari a 1.399.899,06 €, la quota da riservare alla Provincia a titolo di TEFA, sì che quest'ultimo (ammontante a 53.842,27 €) risulti pari al 4% del tributo TARI (ammontante a 1.346.056,79 €).

A fronte di tali incassi, risultano riversamenti, pur tardivamente operati in data 16.10.2017 (per € 40.000,00) e 27.12.2018 (per € 14.460,00) – in quanto successivi al termine regolamentare previsto con decreto deliberativo n. 59 dell'8.11.2017 del Presidente della Provincia (*“entro il mese successivo alla scadenza del trimestre solare”*) –, per un importo complessivo di 54.460,00 €.

Tale importo risulta, pertanto, superiore di 779,26 € all'importo da riversare, pari a 53.680,74 €, corrispondenti agli incassi di 53.842,27 €, cui vanno sottratti 161,53 € quale commissione di spettanza del Comune (0,30% del riscosso).

La maggior somma riversata per l'esercizio 2015 risulta, pertanto, più che capiente degli oneri maturati a titolo d'interessi per il tardivo

riversamento, che in sede istruttoria sono stati quantificati in 198,25 €

- ponendo a base del conteggio la data del 31.12.2015, quale ultimo giorno dell'esercizio di riferimento, fino alla data/valuta dei pagamenti disposti – e in tale entità, peraltro, richiesti dalla Provincia con nota del 22.03.2023, in atti.

3. D'altro canto, dai fatti come ricostruiti emergono irregolarità nella complessiva gestione del riversamento del tributo, sia in sede di compilazione del modello di conto, sia con specifico riferimento al rispetto delle tempistiche di pagamento, che hanno generato oneri a carico del Comune.

4. Le irregolarità rilevate non ostano al discarico dell'agente contabile, non emergendo nella fattispecie ammanchi nella gestione e risultando, al contrario, riversamenti superiori ai dovuti, tali da assorbire anche gli interessi legali maturati a cagione del tardivo pagamento; in relazione a questi ultimi, sono fatte salve le valutazioni della Procura regionale circa l'eventuale sussistenza di profili di responsabilità di chi era tenuto ad operare per l'Amministrazione comunale in correlazione agli oneri derivanti a questa dal tardivo riversamento del tributo ad altra Amministrazione, tenuto conto in ogni caso di quanto stabilito dall'art. 1, co. 1-bis, l. n. 20/1994.

5. La novità delle questioni trattate giustifica la compensazione delle spese.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Toscana, definitivamente pronunciando sul giudizio di conto in epigrafe, dichiara

il discarico dell'agente contabile, con i rilievi di cui in motivazione.

Spese compensate.

Manda la Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del giorno 10 aprile 2025.

Il Magistrato estensore

Il Presidente

Annalaura Leoni

Angelo Bax

F.to digitalmente

F.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 23/06/2025

Il funzionario

Daniele Iliceto

F.to digitalmente